

Roma, 19 settembre 2006

Prot. n. 262/ST/06/GDV/GA/dp

A tutta la Clientela

Loro sedi

Circolare: SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA – DETRAIBILITA' IVA SU AUTO AZIENDALI

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del procedimento C-228/05 depositata il **14/9/2006**, ha dichiarata illegittima la deroga sulle limitazioni alle detrazioni dell'Iva sull'acquisto delle autovetture e sulle spese di manutenzione e di rifornimento delle stesse, per la parte di utilizzo che é inerente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

1. Il contenuto della sentenza

Sinteticamente, la sentenza ha stabilito:

- per la quota di utilizzo dell'autovettura ai fini dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, é ammessa la detrazione integrale dell'Iva relativa alle spese sostenute per l'acquisto, l'uso, la manutenzione ed il rifornimento della stessa;
- il suddetto diritto alla detrazione non é limitato nel tempo, salvo il rispetto dei termini previsti dalle leggi ordinarie per l'esercizio della detrazione o per il diritto al rimborso.

2. Indicazioni operative per il passato

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, il contribuente potrà recuperare l'Iva che non si é detratta nel passato relativamente alle spese:

1. per l'acquisto, il leasing ed il noleggio;
2. per la manutenzione e la riparazione;
3. per il rifornimento

delle **autovetture**, dei **motocicli** e dei **ciclomotori** relativamente alla quota di utilizzo inerente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tale diritto non potrà essere esercitato qualora:

- le operazioni attive effettuate siano esenti Iva;
- le autovetture siano state concesse come *fringe benefit* ai dipendenti per uso privato.

2.1 Modalità di recupero

Istanza di rimborso

Per effetto di un Decreto Legge, approvato in data 15/9/2006, l'unica via attualmente praticabile per il recupero dell'Iva non detratta sui suddetti beni é rappresentata dalla presentazione di un'istanza di rimborso.

Il citato Decreto ha infatti disposto che, per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti dei beni e servizi di cui sopra effettuati fino al 13/9/2006, si dovrà obbligatoriamente presentare per via telematica, **entro il 15/12/2006**, un'apposita istanza, utilizzando lo specifico modulo che verrà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Alla luce delle attuali norme generali in materia di rimborsi di imposte, il contribuente potrebbe richiedere il rimborso dell'Iva relativamente ai **2 anni anteriori** alla presentazione dell'istanza.

Esercizio in dichiarazione Iva

Prima dell'emanazione del Decreto, esisteva anche la possibilità di recuperare l'Iva anche direttamente nella dichiarazione Iva.

Tale facoltà é normativamente prevista dall'articolo 19 del Decreto Iva che stabilisce che “*il diritto alla detrazione può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione é sorto*”¹; pertanto, con la dichiarazione Iva per l'anno 2005, da presentarsi **entro il 31/10/2006**, si sarebbe potuto recuperare l'Iva che non si é detratta negli anni **2003, 2004 e 2005**.

Il Decreto emanato tuttavia ribadisce il divieto di procedere alla correzione della detrazione Iva ai sensi della sopradescritta regola.

Si sottolinea come diversi autorevoli commentatori abbiano segnalato che tale esclusiva modalità di recupero dell'Iva potrebbe essere oggetto di ulteriore censura comunitaria in quanto non pienamente corrispondente alla decisione della Corte di Giustizia.

4. Indicazioni operative per il futuro

Imprese e professionisti potranno detrarsi l'Iva relativamente a tutte le tipologie di spese indicate sopra relativamente alla quota di utilizzo dell'autovettura per esigenze aziendali/professionali.

¹ Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, Dpr n. 633/1972.

Per semplicità operativa, è probabile che per le autovetture ad uso promiscuo vengano fissate delle percentuali di detraibilità più elevate rispetto alle attuali; considerando anche altre realtà europee si può prevedere una percentuale di detraibilità Iva del 50%.

5. Impatto negativo sulle imposte dirette

Per completezza informativa, è opportuno segnalare che la decisione di recuperare l'Iva non detratta delle spese sulle autovetture, potrebbe avere impatti negativi sull'ammontare degli stessi costi dedotti ai fini delle imposte dirette (Ires ed Irap).

Infatti, ai fini della deduzione per le imposte dirette, nel passato è stato considerato come costo deducibile anche una percentuale di Iva indetraibile che l'eventuale esercizio del diritto al rimborso non qualifica più come tale.

Pertanto, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe, in sede di verifica, recuperare la quota di Iva dedotta fiscalmente ai fini delle imposte dirette ed oggetto di rimborso.

Tale effetto negativo potrebbe comunque anche non essere presente nel caso di autovetture che hanno un valore sensibilmente superiore al valore fiscale massimo consentito.

Inoltre, nel caso di una forte incidenza del veicolo per usi aziendali, la convenienza a richiedere il rimborso dell'Iva aumenta sensibilmente.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti ed assistenza sulla questione segnalata.